

Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit, in attuazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Finalità
Articolo 3	Utile ragionevole

Capo II

Modalità di attuazione degli interventi di sostegno e criteri minimi della Convenzione con l'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit

Articolo 4	Sostegno regionale
Articolo 5	Convenzione tra Regione e Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit
Articolo 6	Criteri minimi della Convenzione
Articolo 7	Termini e modalità di presentazione del Programma annuale di intervento
Articolo 8	Concessione e liquidazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit
Articolo 9	Principi generali per l'ammissibilità dei costi
Articolo 10	Costi ammissibili
Articolo 11	Costi non ammissibili
Articolo 12	Documentazione giustificativa di spesa
Articolo 13	Modalità di presentazione ed approvazione del rendiconto

Capo III

Disposizioni in materia di controlli e di revoca del contributo

Articolo 14	Rideterminazione, revoca e restituzione dell'incentivo
Articolo 15	Modalità dei controlli a campione
Articolo 16	Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17	Aiuti di Stato
Articolo 18	Promozione delle iniziative
Articolo 19	Disposizione transitoria
Articolo 20	Rinvio
Articolo 21	Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, detta disposizioni in materia di sostegno finanziario all'attività dell'Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Orchestra, attraverso l'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit, di seguito denominata Associazione, da realizzare mediante la stipula di un'apposita Convenzione di durata triennale disciplinando, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) modalità di attuazione del sostegno di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge;
- b) criteri minimi della Convenzione di cui all'articolo 12 bis, comma 2, della legge.

Articolo 2 (Finalità)

1. La Regione sostiene, attraverso l'Associazione, l'attività dell'Orchestra, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale ed artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali.

Articolo 3 (Utile ragionevole)

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142, del Regolamento (UE) 651/2014, si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dall'attività istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello di approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere modificato annualmente con decreto del Direttore Centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, l'importo del finanziamento non può superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole, ai sensi del regolamento (UE) 651/2014. Se il finanziamento eccede l'utile ragionevole il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.

Capo II

Modalità di attuazione degli interventi di sostegno e criteri minimi della Convenzione con l'Associazione

Articolo 4
(Sostegno regionale)

1. La Regione dispone a favore dell'Associazione un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita Convenzione di durata triennale ed in ragione di appositi programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 2, della legge.

Articolo 5
(Convenzione tra la Regione e l'Associazione)

1. La Convenzione triennale disciplina i termini e le modalità di attuazione del finanziamento annuale di cui all'articolo 4, in conformità ai criteri minimi fissati dall'articolo 6.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lo schema di Convenzione è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività culturali.
3. La Convenzione è sottoscritta nel termine di trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.
4. La validità triennale della Convenzione sarà sottoposta alla condizione dell'approvazione del programma annuale di intervento approvato con delibera di Giunta previsto dall'articolo 12 bis, comma 2, della legge.

Articolo 6
(Criteri minimi della Convenzione)

1. Sono criteri minimi della Convenzione:
- a) gli obiettivi dell'intervento di sostegno;
 - b) le modalità e la tempistica di trasferimento all'Associazione della quota del finanziamento annuale di cui è destinataria;
 - c) le modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione;
 - d) l'assunzione da parte dell'Associazione di tutte le responsabilità verso terzi nel caso di danni provocati nel corso della realizzazione delle iniziative, sollevando la Regione da ogni responsabilità.

Articolo 7
(Termini e modalità di presentazione del Programma annuale di intervento)

1. L'Associazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, propone un Programma annuale di intervento al Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Programma. Il Programma è definito avuto riguardo allo stanziamento espressamente previsto a tal fine dal bilancio regionale e contempla il quadro economico-finanziario relativo agli interventi previsti nell'esercizio di riferimento dall'Associazione. Il Programma, sottoscritto dal legale rappresentante, e che equivale a domanda di concessione del finanziamento regionale, è presentato esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) ed è corredato della documentazione di seguito elencata, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali:
- a) il quadro economico-finanziario preventivo relativo agli interventi di funzionamento e di sviluppo delle attività, di cui all'articolo 4, previsti nell'esercizio di riferimento, articolato nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 10 nei limiti delle percentuali massime ivi fissate, e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 9;

- b) la descrizione delle attività e degli interventi previsti;
 - c) il bilancio preventivo dell'annualità cui si riferisce il finanziamento regionale. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;
 - d) la fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.
2. Il Programma deve essere approvato con deliberazione della Giunta regionale, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 12 bis della legge. Qualora il programma annuale venga respinto dalla Giunta regionale, l'Associazione può ripresentare nuovamente il Programma con le opportune modifiche, correzioni ed integrazioni da sottoporre nuovamente all'approvazione della Giunta regionale.
3. Per le annualità successive alla prima, si applicano le modalità di presentazione del Programma annuale di intervento previste dal secondo comma del presente articolo.

Articolo 8

(Concessione e liquidazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'Associazione)

1. La quota di finanziamento regionale annuale di cui all'articolo 4 è concessa dal Servizio competente in materia di attività culturali ed è liquidata all'Associazione in un'unica soluzione anticipata, su richiesta della stessa, corrispondente all'importo complessivo della quota prevista entro novanta giorni dall'approvazione del Programma di cui all'articolo 7, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, ai sensi dell'articolo 12 bis comma 2 della legge.
2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza nei confronti del beneficiario di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 9

(Principi generali per l'ammissibilità dei costi)

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dall'Associazione, che rispettano i seguenti principi generali:
- a) siano relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività realizzate, così come descritte nel Programma annuale approvato dalla Giunta regionale;
 - b) siano generati durante l'esercizio di riferimento e sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 ter della legge:
- a) sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione del Programma ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
 - b) le iniziative destinarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Articolo 10

(Costi ammissibili)

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di costi:

a) costi direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali: costi di ospitalità, rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; costo del personale del beneficiario impiegato in mansioni relative all'attività oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del beneficiario stesso; costi per l'acquisto di beni strumentali necessari alla realizzazione dell'attività; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; costi per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; costi promozionali e pubblicitari; costi per affissioni; costi di stampa; costi per coppe e premi per concorsi; costi per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;

b) costi di rappresentanza, costituiti esclusivamente da costi per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

c) costi per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) costi per compensi ad altri soggetti che operano per conto del beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate all'attività stessa;

e) costi generali di funzionamento del beneficiario, ed in particolare costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; costi per l'acquisto di beni strumentali; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; costi relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; costi del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto medesimo; costi per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; costi relativi agli automezzi intestati al beneficiario.

2. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Articolo 11

(Costi non ammissibili)

1. Non sono ammissibili i seguenti costi:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) tasse e imposte al cui versamento sono tenuti i beneficiari, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 10;

c) contributi in natura;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altri costi privi di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) costi per oneri finanziari;

Articolo 12
(Documentazione giustificativa di spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario, ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 e le buste paga o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto rappresentativo e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento dal quale risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al beneficiario.

Articolo 13
(Modalità di presentazione ed approvazione del rendiconto)

1. L'Associazione deve presentare, a titolo di rendiconto della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'Orchestra, l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa da sottoporre ad eventuale verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio regionale competente. Il rendiconto va presentato esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento regionale, ai sensi dell'articolo 43 del legge regionale 7/2000.
2. L'elenco analitico, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, riporta distintamente i documenti giustificativi di spesa intestati al beneficiario.
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Al rendiconto sono allegati:
 - a) il quadro economico consuntivo degli interventi relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività del beneficiario, realizzati nell'annualità oggetto finanziamento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali;

b) la relazione illustrativa riepilogativa e dettagliata degli interventi, relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività del beneficiario, realizzati e svolti nell'annualità oggetto di finanziamento, con la descrizione dei risultati conseguiti in ordine alle finalità e agli obiettivi fissati nella Convenzione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;

c) il bilancio consuntivo annuale del beneficiario;

5. L'eventuale proroga del termine di cui al comma 1, potrà essere concessa dalla Regione a seguito di presentazione da parte del beneficiario di motivata richiesta trasmessa prima della scadenza del termine stesso.

6. Il rendiconto è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Capo III

Disposizioni in materia di controlli e di revoca del contributo

Articolo 14

(Rideterminazione, revoca e restituzione dell'incentivo)

1. Il contributo è rideterminato nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso. In tal caso, sulla somma liquidata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di liquidazione stessa.

2. Il contributo è revocato qualora dall'esame delle relazioni allegate al rendiconto, emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non siano stati raggiunti.

3. Il contributo è rideterminato anche nel caso previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente Regolamento.

Articolo 15

(Modalità dei controlli a campione)

1. Il Servizio regionale competente in materia di attività culturali può disporre verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 16

(Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività)

1. L'Associazione tiene a disposizione del Servizio competente in materia di attività culturali, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17

(Aiuti di Stato)

Il finanziamento regionale disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36 della legge, è concesso in esenzione, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 651/2014.

Articolo 18

(Promozione delle iniziative)

1. La comunicazione relativa alle attività finanziate dovrà evidenziare il sostegno della Regione al settore oggetto della convenzione. La partecipazione della Regione dovrà essere evidenziata in tutto il materiale realizzato e in ogni forma di comunicazione relativi alle attività previste, anche mediante il saluto delle autorità regionali. Le indicazioni relative alla comunicazione, fornite dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione, dovranno essere rigorosamente osservate dall'Associazione.

Articolo 19
(Disposizione transitoria)

1. Per l'anno 2016, il termine per l'approvazione degli schemi di Convenzione, di cui all'articolo 6, decorre dall'entrata in vigore del presente Regolamento. La Convenzione avrà validità triennale, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 2 della legge.

Articolo 20
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000.

Articolo 21
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE